

**Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura**

Disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nel periodo 2016-2019

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| 1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DEROGA | 3 |
| 2. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA DEROGA | 3 |
| 3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DEROGA | 3 |
| 4. CONDIZIONI VINCOLANTI PER ADERIRE ALLA DEROGA | 5 |
| 4.1 Effluenti di allevamento ammessi alla deroga e tipi di trattamento | 5 |
| 4.1.1 Effluenti bovini..... | 5 |
| 4.1.2 Effluenti suini..... | 5 |
| 4.1.3 Effluenti misti bovini-suini..... | 6 |
| 4.2 Condizioni specifiche per la gestione degli effluenti suini..... | 6 |
| 4.2.1 Stabilizzazione della frazione solida separata da esportare | 6 |
| 4.2.2 Destinazione delle frazioni solide separate..... | 6 |
| 4.2.3 Destinazione delle frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto..... | 7 |
| 4.3 Pratiche colturali..... | 7 |
| 4.3.1 Definizione della superficie aziendale su cui calcolare il 70% dei terreni da destinare alle “colture da deroga” | 8 |
| 5. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER L’AZIENDA IN DEROGA | 8 |
| 5.1 Efficienza di utilizzo dell’azoto zootecnico | 8 |
| 5.2 Contenimento degli apporti di azoto (MAS)..... | 8 |
| 5.3 Contenimento degli apporti di fosforo..... | 8 |
| 5.4 Contenimento delle emissioni in atmosfera | 9 |
| 5.5 Divieto temporale di spandimento | 9 |
| 5.6 Obbligo di analisi del terreno | 9 |
| 5.6.1 Modalità di campionamento per le analisi del terreno..... | 9 |
| 5.6.2 Modalità di effettuazione delle analisi del terreno | 10 |
| 5.7 Vincoli relativi al trasporto degli effluenti di allevamento..... | 10 |
| 5.7.1 Documenti supplementari per il trasporto di effluenti suini..... | 10 |
| 6. CONTROLLI | 11 |
| 6.1 Controllo amministrativo | 11 |
| 6.2 Controlli in loco..... | 11 |
| 6.2.1 Controlli in loco sulle aziende | 11 |
| 6.2.2 Controlli in loco sui trasporti di effluente | 12 |
| 6.3 Esito dei controlli: modalità di comunicazione all’azienda | 13 |
| 6.4 Ricorsi | 13 |
| 7. SANZIONI | 13 |
| 8. RINUNCIA ALLA DEROGA | 13 |
| ALLEGATO 1 | 15 |
| Colture ammesse per la deroga e relativi valori di MAS..... | 15 |

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DEROGA

1. La Decisione comunitaria concede alle aziende agricole delle regioni Lombardia e Piemonte di applicare ai terreni coltivati in Zone Vulnerabili da Nitrati, un quantitativo di azoto da effluenti bovino e suino superiore ai 170 kg /ha/anno, in deroga ai limiti definiti dalla Direttiva Nitrati.
2. Tale deroga si applica su base individuale alle aziende agricole la cui superficie è coltivata per almeno il 70% a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto, che s'impegnano al rispetto di una serie di condizioni previste dalla decisione stessa¹ e richiamate in questo decreto.
3. L'adesione alla deroga consente alle aziende agricole di applicare ogni anno un quantitativo di effluente bovino, incluso quello deposto dagli animali stessi al pascolo, e della frazione liquida derivante dal trattamento dell'effluente suino, non superiore ad un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all'anno².
4. L'adesione alla deroga è subordinata al rispetto di tutte le condizioni e gli adempimenti definiti dal presente decreto in applicazione della decisione comunitaria.

2. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA DEROGA

1. Possono presentare domanda di deroga le imprese produttrici e/o utilizzatrici di effluenti zootecnici bovini e/o suini che hanno terreni in zona vulnerabile da nitrati³.
2. Possono pertanto presentare domanda di deroga anche le imprese che non praticano l'allevamento, ma che utilizzano agronomicamente effluenti di allevamento acquisiti tramite un Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento⁴.
3. Possono presentare domanda di deroga anche le imprese che utilizzano agronomicamente gli effluenti di allevamento e/o i digestati provenienti da impianti di trattamento coerentemente con le disposizioni del Programma d'azione per le zone vulnerabili.
4. Il soggetto avente titolo di richiedere la deroga è il soggetto che utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento e/o gli effluenti trattati.

3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA DEROGA

1. Per accedere alla deroga l'impresa deve effettuare una specifica richiesta corredata da un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite dalla Decisione Comunitaria.
2. La richiesta deve essere accompagnata da una idonea Comunicazione nitrati corredata da un Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA come definiti e normati dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili.
3. La domanda di accesso alla deroga, l'impegno scritto, la Comunicazione nitrati e il PUA devono essere presentati a Regione Lombardia utilizzando obbligatoriamente la Procedura Nitrati⁵ prevista dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili.
4. La Procedura nitrati è lo strumento informatico che consente all'azienda di presentare la domanda di deroga, compilare la Comunicazione nitrati e il PUA. Questi adempimenti

¹ Di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della Decisione comunitaria

² Di cui agli articoli 6, comma 1 della Decisione comunitaria

³ Le zone vulnerabili ai nitrati sono state definite da Regione Lombardia con la Deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2006, n. 8/3297 "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di individuazione e designazione"

⁴ Così come previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili approvato con d.g.r. 16 maggio 2016, n. 5171

⁵ Accessibile all'indirizzo web: <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>

consentono di notificare le informazioni richieste dalla Decisione comunitaria relativamente ai trattamenti degli effluenti ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 e al piano di fertilizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 6.

5. La Comunicazione nitrati di cui al comma 3 deve essere integrata dalla documentazione riportata al successivo comma 8 lettere b, c, d, e, f, da tenere a disposizione in azienda.
6. La domanda di deroga deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa agricola o da suo delegato. La Procedura nitrati può essere compilata dall'impresa agricola oppure da un soggetto delegato (CAA o tecnico abilitato).
7. Tutte le informazioni e/o i dati indicati nella domanda di deroga e nella Comunicazione nitrati comprensiva di PUA sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà". La Procedura nitrati rilascia un numero di protocollo informatizzato di ricevimento della domanda che ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
8. L'impresa agricola richiedente la deroga deve conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture:
 - a. una copia cartacea o informatica della domanda di accesso alla deroga e della "Comunicazione nitrati" comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (PUA);
 - b. il Registro delle distribuzioni di fertilizzanti di cui all'allegato 12 del Programma d'Azione per le zone vulnerabili aggiornato entro 7 giorni dalle singole distribuzioni.
 - c. i risultati delle analisi relative al contenuto di azoto e fosforo nel suolo di cui al successivo paragrafo 5.6;
 - d. i risultati delle analisi relative alla conducibilità elettrica effettuate sugli appezzamenti cui è destinato il chiarificato di cui al successivo paragrafo 4.2.3, comma 3;
 - e. la documentazione di trasporto prevista dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili e al successivo paragrafo 5.7.
 - f. l'autorizzazione al prelievo idrico o la documentazione che dispone la fornitura e l'uso dell'acqua d'irrigazione. Nel caso l'apporto idrico sia fornito alle colture da presenza di falde a contatto con gli apparati radicali (falde ipodermiche), occorre predisporre e tenere in azienda le mappe indicanti la presenza di tali falde (cfr. successivo paragrafo 6.1);
 - g. copia di ogni registrazione per la movimentazione degli effluenti (vedi successivo paragrafo 5.7).
9. In caso di modifiche delle pratiche agricole⁶ l'impresa deve aggiornare la Comunicazione nitrati, comprensiva del PUA, con una variante e formalizzarla entro 7 giorni .
10. La domanda di deroga, completa della Comunicazione nitrati e del PUA, ha valore annuale e deve essere presentata entro il 15 febbraio di ogni anno. Nell'anno 2016 la domanda di deroga deve essere presentata entro il 30 giugno 2016.
11. La domanda di deroga deve essere effettuata per tutti i terreni posseduti a titolo d'uso (proprietà, affitto, ecc.) ubicati in zona vulnerabile.
12. L'azienda agricola che abbia tutti i terreni in zona vulnerabile, deve fare domanda di deroga per la totalità dei terreni aziendali.

⁶ Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della Decisione comunitaria

13. La deroga viene concessa solo sui terreni in zona vulnerabile ubicati nelle regioni Lombardia e Piemonte.
14. L'impresa costituita da un'unica azienda con terreni ricadenti in entrambe le regioni deve presentare domanda alla Regione nella quale ricade il centro aziendale, inteso come sede degli stabilimenti di produzione o, in assenza di questi, la prevalenza delle superfici.

4. CONDIZIONI VINCOLANTI PER ADERIRE ALLA DEROGA

1. Di seguito sono riportate le condizioni vincolanti per aderire alla deroga concessa dalla Commissione europea con la Decisione sopra richiamata.

4.1 Effluenti di allevamento ammessi alla deroga e tipi di trattamento

1. Gli effluenti di allevamento che possono essere impiegati sui terreni delle aziende agricole in deroga sono soltanto gli effluenti bovini (vedi paragrafo 4.1.1) e gli effluenti suini chiarificati (vedi paragrafo 4.1.2).
2. Nel caso di impresa agricola con allevamenti di suini e/o bovini e altri tipologie di animali diverse dalle tipologie di cui al comma precedente, (polli, galline, conigli, ecc.) e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovvero sia mista, l'effluente complessivamente prodotto non è ammissibile alla deroga.

4.1.1 Effluenti bovini

1. Possono essere impiegati sui terreni in deroga:
 - letami da stabulazione di bovini da latte e da carne;
 - liquami di bovini da latte e da carne in forma tal quale;
 - frazioni separate di liquami di bovini da latte e da carne: sia il chiarificato, sia il solido separato;
 - digestati da liquami bovini, anche in miscela con biomasse vegetali. L'accesso alla deroga è relativo alla quantità di N da effluenti bovini immesso nel digestore. Sia il digestato tal quale, sia le frazioni separate possono essere utilizzate sui terreni in deroga;
 - chiarificati di liquami bovini a ridotto tenore di azoto ottenuti con trattamenti di rimozione del medesimo.

4.1.2 Effluenti suini

1. Possono essere impiegati sui terreni in deroga:
 - liquami suinicoli per la sola frazione chiarificata risultante dal trattamento di separazione solido liquido. La frazione chiarificata deve risultare da trattamenti di separazione che dimostrano di equilibrare il rapporto N/P2O5 a valori non inferiori a 2,5 ($N/P2O5 > 2,5$). Sono esclusi pertanto i vagli (rotanti, vibranti, a gravità), mentre sono inclusi separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga;
 - digestati da liquami suinicoli, anche in miscela con biomasse vegetali. L'accesso alla deroga è relativo alla quantità di N da effluenti suini immesso nel digestore; il rispetto del rapporto N/P2O5 a valori non inferiori a 2,5 è riferito al digestato nel suo complesso, compresa la frazione derivante dalla biomassa vegetale aggiunta. Le frazioni solide risultanti dal trattamento di separazione, previa stabilizzazione, devono essere esportate ed impiegate su terreni fuori dall'azienda in deroga;

- chiarificati di liquami suinicoli a ridotto tenore di azoto ottenuti con trattamenti di rimozione del medesimo.
2. L'azienda agricola deve effettuare ogni anno (entro il 30 giugno) una analisi del contenuto di sostanza secca, azoto totale e fosforo nelle matrici liquide e solide destinate all'utilizzazione agronomica (effluente chiarificato e/o digestato chiarificato, frazioni solide, frazioni liquide e solide derivanti da eventuali ulteriori trattamenti). Le analisi devono essere eseguite da laboratori riconosciuti e comunicate a Regione Lombardia⁷ e all'eventuale agricoltore destinatario dell'effluente.
 3. L'analisi dovrà essere ripetuta nei casi in cui vi siano modifiche sostanziali della tipologia di stabulazione e/o della categoria di suini allevata (es. passaggio da ciclo chiuso a ingrasso),.

4.1.3 Effluenti misti bovini-suini

1. Nel caso di un'impresa agricola con allevamenti sia di suini sia di bovini e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovvero sia mista, l'effluente complessivamente prodotto viene equiparato all'una o all'altra tipologia (bovino o suino) richiamate ai precedenti paragrafi 4.1.1 e 4.1.2. Nel caso di:
 - netta prevalenza (almeno 70% dell'azoto) di una tipologia di effluente rispetto all'altra, l'effluente è complessivamente ricondotto alla tipologia prevalente (bovino o suino).
 - una composizione più equilibrata dell'effluente complessivamente gestito, si possono verificare i seguenti casi:
 - a) rapporto $N/P2O5 \leq 2,5$ l'effluente è assimilato a quello suino (paragrafo 4.1.2);
 - b) rapporto $N/P2O5 > 2,5$ l'effluente è assimilato a quello bovino (paragrafo 4.1.1).
2. Qualora l'azienda intenda far valere situazioni specifiche che comprovino un rapporto $N/P2O5$ differente da quello calcolato dalla Procedura nitrati, anche in presenza di valori di partenza differenti, dovrà dimostrare tale condizione con un'analisi che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto $N/P2O5 > 2,5$.

4.2 Condizioni specifiche per la gestione degli effluenti suini

4.2.1 Stabilizzazione della frazione solida separata da esportare

1. Le frazioni solide derivanti da effluenti suini tal quali o che abbiano subito un trattamento di digestione anaerobica, devono essere sottoposte a stabilizzazione⁸ prima di essere esportate (cedute) per l'utilizzazione agronomica.

4.2.2 Destinazione delle frazioni solide separate

1. Il prodotto palabile che risulta dalla separazione dei liquami suini tal quali o digeriti anaerobicamente e dalla successiva stabilizzazione, non può essere applicato su terreni in deroga. Le frazioni solide di cui sopra possono essere utilizzate agronomicamente anche su terreni della stessa azienda in zona non vulnerabile.

⁷ I certificati di analisi devono essere comunicati all'Unità operativa "Applicazione della direttiva nitrati" all'indirizzo e-mail direttiva.nitrati@regione.lombardia.it

⁸ Tale stabilizzazione può essere raggiunta con una conformazione del cumulo tale da favorire la sua aerazione naturale

2. La frazione solida stabilizzata di cui sopra deve essere esportata dall'azienda in deroga e pertanto ceduta (a seguito di Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento) ad aziende agricole terze per l'utilizzazione agronomica, preferibilmente caratterizzate da suoli a basso contenuto di sostanza organica.
3. Per la localizzazione dei suoli a basso contenuto di sostanza organica, Regione Lombardia mette a disposizione la carta tematica "Contenuto di carbonio organico nei suoli" disponibile sul sito: www.ersaf.lombardia.it.

4.2.3 Destinazione delle frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto

1. L'utilizzo della frazione liquida è consentita solo su suoli non salini o a bassa salinità⁹.
2. Al fine di identificare i suoli non idonei, Regione Lombardia ha redatto e manterrà aggiornata, in collaborazione con ERSAF, la carta delle aree a "rischio potenziale di salinizzazione dei suoli" (disponibile sul sito: www.ersaf.lombardia.it).
3. Il beneficiario della deroga che intende utilizzare frazioni chiarificate sottoposte a trattamenti di riduzione del tenore di azoto in tali aree deve misurare, ogni 4 anni, la conducibilità elettrica sugli appezzamenti cui è destinato il chiarificato stesso, con le modalità precisate al comma 3 del successivo capitolo 5.6.2.

4.3 Pratiche colturali¹⁰

1. I beneficiari di una deroga, per quanto riguarda le colture e le pratiche colturali da adottare, devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. almeno il 70% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in ZVN deve essere coltivata a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto¹¹;
 - b. i prati temporanei debbono essere arati in primavera;
 - c. i prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l'azoto atmosferico¹²;
 - d. il mais a maturazione tardiva¹³ deve essere raccolto interamente (stocco compreso)¹⁴;
 - e. l'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
 - f. l'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini. Oltre all'erbaio estivo, possono essere previste seconde colture come il mais da granella a ciclo breve o medio (classi FAO da 300 a 500), qualora il cereale autunno vernino che lo precede venga raccolto entro la prima decade di giugno;

⁹ Ai sensi dell'articolo 6, comma 12 della Decisione comunitaria

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 7 della Decisione comunitaria

¹¹ Prati, mais tardivo, mais o sorgo seguiti da erbaio invernale, cereali vernini seguiti da erbaio estivo

¹² È pertanto possibile inserire la medica al terzo anno tra le colture in deroga, qualora, dopo i primi due anni di impianto, presenti una composizione floristica con prevalenza di graminacee

¹³ Il mais di classe FAO 600-700, seminato da metà marzo all'inizio di aprile, con un ciclo di crescita di almeno 145-150 giorni

¹⁴ Ciò significa che al raccolto della granella deve seguire l'asportazione dal campo degli stocchi e degli altri residui colturali

- g. inoltre:
- una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa;
 - i fertilizzanti non possono essere applicati nell'anno di aratura dei prati permanenti medesimi.
2. Nell'Allegato 1 sono elencate le colture e le doppie colture consentite per rispettare il vincolo di cui alla lettera a) del comma 1 di questo paragrafo.

4.3.1 Definizione della superficie aziendale su cui calcolare il 70% dei terreni da destinare alle "colture da deroga"

1. Per applicare il vincolo definito alla lettera a) del capitolo 4.3, il calcolo del 70% di terreni con colture ad elevata asportazione e lungo periodo di crescita deve essere fatto sulle superfici classificate come SAU situate in ZVN.
2. Non sono da considerare idonee al calcolo di cui al comma 1 le superfici computate nella Superficie Agricola Totale (SAT) non facenti parte della SAU, come a titolo di esempio quelle destinate a bosco o ad arboricoltura da legno.

5. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER L'AZIENDA IN DEROGA

1. L'azienda agricola che aderisce alla deroga deve applicare le disposizioni del Programma d'azione nitrati.
2. L'azienda che ha aderito alla deroga è sottoposta ad una serie di ulteriori adempimenti obbligatori descritti in questo capitolo.

5.1 Efficienza di utilizzo dell'azoto zootecnico¹⁵

1. Gli effluenti di allevamento distribuiti sui terreni delle aziende agricole beneficiarie di una deroga devono avere un'efficienza di utilizzo dell'azoto non inferiore al 65% per i liquami e al 50% per l'effluente solido.
2. La dimostrazione del conseguimento delle efficienze del 65% per i liquami e del 50% per l'effluente solido, avverrà tramite:
 - almeno 2/3 del quantitativo di azoto da effluente zootecnico, fatta eccezione per l'azoto prodotto da effluente di bestiame al pascolo, deve essere applicato entro il 31 luglio di ogni anno; il restante 1/3 deve essere applicato entro il 1 novembre dell'anno stesso;
 - la capacità di stoccaggio per gli effluenti di allevamento deve essere in grado di coprire almeno i periodi durante i quali l'applicazione di effluenti zootecnici non è consentita.

5.2 Contenimento degli apporti di azoto (MAS)

1. L'apporto complessivo di azoto non deve superare le asportazioni massime di azoto- MAS – definite per ogni singola coltura nell'allegato 2 al vigente Programma d'Azione per le zone vulnerabili.

5.3 Contenimento degli apporti di fosforo

1. L'apporto complessivo di fosforo non deve superare il fabbisogno prevedibile della coltura, al fine di non aumentare le dotazioni di fosforo del suolo.
2. L'obiettivo di cui al comma 1, è raggiunto con l'applicazione di effluenti che abbiano un rapporto N/P₂O₅ uguale o superiore a 2,5.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 6, comma 8 della Decisione comunitaria

3. Non è ammessa l'applicazione di fosforo alle colture sotto forma di fertilizzanti chimici.

5.4 Contenimento delle emissioni in atmosfera¹⁶

1. Gli effluenti di allevamento liquidi, compreso l'effluente trattato e il liquame, devono essere distribuiti mediante tecniche atte a contenere le emissioni in atmosfera.
2. Gli effluenti devono essere interrati entro le 24 ore dalla distribuzione in campo rispettando le modalità previste al capitolo 4.2 del Programma d'Azione per le zone vulnerabili.

5.5 Divieto temporale di spandimento¹⁷

1. Il divieto di utilizzazione agronomica nella stagione autunno invernale inizia il 1° novembre di ogni anno e termina in conformità con quanto definito da Regione Lombardia in applicazione del Programma d'Azione nitrati al capitolo 3.1 – Divieti temporali di utilizzazione agronomica.

5.6 Obbligo di analisi del terreno

1. L'azienda agricola che aderisce alla deroga ha l'obbligo di effettuare, per ogni area dell'azienda agricola omogenea sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale, nel corso del primo anno di adesione nell'ambito del quadriennio interessato dalla Decisione della Commissione, il campionamento e l'analisi dei terreni per determinare il contenuto di azoto e di fosforo;
2. L'azienda agricola che aderisce alla deroga, che utilizza agronomicamente l'effluente chiarificato¹⁸ sottoposto a rimozione dell'azoto su suoli non salini o a bassa salinità localizzati nelle aree a "rischio potenziale di salinizzazione" definite da Regione Lombardia¹⁹, ha l'obbligo di aggiungere alle determinazioni di cui al comma 1, la determinazione della conducibilità elettrica.
3. Il campionamento e le analisi devono essere effettuati, con le modalità definite al successivo paragrafo 5.6.1.
4. Le modalità di effettuazione delle analisi di cui al comma 1 sono definite al successivo paragrafo 5.6.2.
5. I risultati analitici e la relativa documentazione comprovante (certificato di analisi ecc.) devono essere conservati in azienda.

5.6.1 Modalità di campionamento per le analisi del terreno

1. Il campionamento dei terreni aziendali deve essere effettuato in presemina prima della concimazione di fondo (organica e/o minerale) delle colture.
2. Il campionamento dei terreni deve essere effettuato adottando il seguente protocollo:
 - a) individuare le aree aziendali omogenee sotto il profilo pedologico e dell'avvicendamento colturale;
 - b) comporre almeno un campione di terreno prelevato dallo strato arabile (0-30 cm di profondità) per ogni area omogenea individuata (almeno un campione ogni 5 ettari);

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della Decisione comunitaria

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 6, comma 9 della Decisione comunitaria

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 2, lettera j) della Decisione comunitaria, per effluente trattato si intende la frazione liquida derivante dal trattamento dell'effluente suino, con un rapporto azoto fosfato (N/P2O5) almeno pari a 2,5

¹⁹ Vedasi successivo capitolo 6

- c) per comporre ogni campione effettuare almeno 5 sub campioni (raccolti con lo schema a X o a W).
3. Il "Protocollo operativo per il campionamento e le analisi dei terreni" predisposto da ERSAF è disponibile al sito www.ersaf.lombardia.it.
4. Le analisi devono essere effettuate entro il 1° giugno di ogni anno, fatta eccezione per l'anno 2016 nel quale tale data è posticipata all'epoca antecedente le operazioni di presemina delle colture autunno-vernine²⁰.
5. I certificati di analisi devono essere trasmessi entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono a Regione Lombardia²¹.

5.6.2 Modalità di effettuazione delle analisi del suolo

1. Per la determinazione del contenuto di azoto nel suolo, è richiesta l'analisi dell'azoto nitrico (N-NO₃)²².
2. Per la determinazione del contenuto di fosforo è richiesta l'analisi del fosforo assimilabile (P₂O₅) col metodo Olsen.
3. La determinazione della conducibilità elettrica deve essere effettuata in estratto a pasta satura, oppure in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari a 1:2²³.

5.7 Vincoli relativi al trasporto degli effluenti di allevamento

1. Il trasporto dell'effluente zootecnici (ivi compresi i digestati e le frazioni derivanti dai trattamenti) da e verso le aziende agricole beneficiarie della deroga deve essere registrato.
2. La registrazione di cui al comma 1 può essere effettuata in due modi:
 - a) mediante documento di accompagnamento che precisi il luogo di origine e la destinazione dell'effluente di allevamento trasportato;
 - b) mediante sistemi di posizionamento geografico (GPS).
3. Il documento di accompagnamento di cui al comma 2 deve essere conforme al facsimile riportato nell'Allegato 5 del Programma d'Azione per le zone vulnerabili²⁴.
4. La registrazione mediante sistema di posizionamento geografico è obbligatoria per i trasporti a distanze superiori a 30 km. Copia di ogni registrazione con sistema di posizionamento geografico deve essere conservata presso l'azienda agricola.

5.7.1 Documenti supplementari per il trasporto di effluenti suini

1. Il trasporto di frazioni liquide separate di liquami suinicoli, con o senza trattamento di rimozione dell'azoto, e le relative frazioni solide separate deve essere corredato dal certificato di analisi di cui al paragrafo 4.1.2.

²⁰ Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della Decisione comunitaria

²¹ I certificati di analisi devono essere inviati all'Unità operativa "Applicazione della direttiva nitrati" all'indirizzo e-mail direttiva.nitrati@regione.lombardia.it

²² Per tale determinazione devono essere utilizzati metodi ufficiali. L'utilizzo del metodo NIR, se supportato da metodi di riferimento aggiornati e corretti, può essere utilizzato per la deroga

²³ Ai sensi dell'articolo 2, lettera m) della Decisione comunitaria

²⁴ In tale documento deve essere indicato il quantitativo di azoto e fosforo presente nell'effluente. In mancanza di dati analitici specifici, è possibile riportare i dati desunti dalla Comunicazione nitrati forniti dalla Procedura nitrati

6. CONTROLLI²⁵

1. Regione Lombardia garantisce un sistema di controllo finalizzato a verificare il rispetto, da parte delle aziende che hanno sottoscritto l'adesione alla deroga, dei vincoli previsti dalla Decisione comunitaria e dal presente decreto.
2. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 è parte integrante del più generale sistema dei controlli definito al capitolo 10 "Controlli e sanzioni" del Programma d'Azione nitrati.
3. Il sistema di controllo di cui al comma 1 garantisce in particolare:
 - a. controlli di natura amministrativa;
 - b. ispezioni in loco alle aziende;
 - c. ispezioni in loco sui trasporti di effluente

6.1 Controllo amministrativo

1. Tutte le domande di deroga sono oggetto di controllo amministrativo.
2. Il controllo amministrativo è volto a verificare che nella Comunicazione nitrati e relativo PUA siano rispettate le condizioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 della Decisione comunitaria.
3. Qualora tali condizioni risultino non rispettate la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia informa il richiedente e respinge la domanda di deroga.

6.2 Controlli in loco

1. A conclusione del controllo amministrativo di cui al paragrafo 6.1, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia predispone un programma di controlli in loco presso le aziende ammesse alla deroga.
2. Il campione delle aziende da sottoporre a controllo viene estratto dalla Direzione Generale Agricoltura ed è definito sulla base di un'analisi del rischio che tiene conto anche dell'esito dei controlli degli anni precedenti e di altri controlli casuali effettuati ai sensi della normativa di attuazione della Direttiva Nitrati.
3. Il controllo in loco è effettuato secondo quanto previsto dal "Manuale operativo dei controlli relativi all'applicazione della Direttiva Nitrati e della deroga nitrati" predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia²⁶.
4. I controlli in loco sono di due tipi:
 - a. Controllo in loco alle aziende;
 - b. Controllo in loco sui trasporti di effluente.

6.2.1 Controlli in loco alle aziende

1. I controlli in loco alle aziende devono interessare almeno il 7% delle aziende agricole alle quali è stata accordata la deroga.
2. Il controllo in loco alle aziende è volto ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della Decisione comunitaria ed include verifiche sia tecniche sia amministrative.
3. Il controllo in loco alle aziende viene eseguito da Regione Lombardia e Provincia di Sondrio per il territorio di competenza, come definito dal Programma d'Azione nitrati²⁷.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 11 della Decisione comunitaria

²⁶ Decreto 10 ottobre 2012, n. 8981 e s.m.i.

4. Gli agricoltori che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Decisione comunitaria decadono dal diritto alla deroga per l'anno in corso e sono esclusi dal regime di deroga l'anno successivo.
5. Nel caso in cui durante il controllo in loco all'azienda sia accertato il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2, l'ente accertatore di cui al comma 3 trasmette all'azienda, via posta certificata, il provvedimento di decadenza, cui è allegata copia del verbale di controllo. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.
 - a. Nel caso in cui l'azienda interessata non presenti controdeduzioni, il provvedimento assume carattere definitivo.
 - b. Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).
 - c. Entro e non oltre i 15 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, via posta certificata:
 - il provvedimento definitivo di decadenza dal regime di deroga, oppure:
 - la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.
6. In ottemperanza al decreto regionale 7 aprile 2016, n. 3121²⁸, nel caso di aziende aderenti alla deroga che ricadono, anche parzialmente, nei Siti della Rete Natura 2000, i controlli in loco di cui al presente paragrafo devono essere eseguiti:
 - a. in almeno il 5% delle aziende aderenti alla deroga;
 - b. in tutte le aziende aderenti alla deroga se in numero pari o inferiore a 10;
 - c. in tutte le aziende ricadenti nelle aree definite come "particolarmente vulnerabili in rapporto alle attività agricole" indicate nel decreto di cui al presente comma (tabelle 1 e 2).

6.2.2 Controlli in loco sui trasporti di effluente

1. I controlli in loco sulle operazioni di trasporto degli effluenti di allevamento sono effettuati su almeno l'1% delle aziende agricole alle quali è stata accordata la deroga.
2. Il controllo in loco sulle operazioni di trasporto degli effluenti di allevamento comprende:
 - a. la verifica del documento di accompagnamento (che indichi il luogo di origine e la destinazione dell'effluente di allevamento trasportato), o la presenza dell'eventuale sistema di posizionamento geografico funzionante, di cui al paragrafo 5.7;
 - b. la verifica dei documenti supplementari per il trasporto di effluenti suini di cui al paragrafo 5.7.

²⁷ Capitolo 10.3.2 "Regione Lombardia e Provincia di Sondrio

²⁸ "Valutazione di incidenza della proposta di Programma d'Azione regionale 2016-2019 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile"

3. I controlli in loco sulle operazioni di trasporto degli effluenti di allevamento sono svolti dalle Amministrazioni Comunali.

6.3 Esito dei controlli: modalità di comunicazione all'azienda

1. L'esito negativo del controllo amministrativo di cui al paragrafo 6.1, che comporta il mancato accoglimento della domanda di deroga, viene comunicato al richiedente tramite posta certificata.
2. L'esito negativo del controllo in loco in azienda di cui al paragrafo 6.2.1, che comporta la decadenza dal regime di deroga cui l'azienda è stata ammessa a seguito di controllo amministrativo nonché l'impossibilità per l'azienda di aderire alla deroga per l'anno successivo al controllo, viene comunicato al richiedente tramite posta certificata.
3. L'esito negativo di cui al comma 2 comprende il provvedimento di decadenza al quale è allegato il verbale di controllo che descrive le irregolarità riscontrate.

6.4 Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di mancato accoglimento della domanda di deroga o di decadenza dalla deroga, l'interessato può avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità indicate di seguito.
 - a. il titolare dell'azienda interessata può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.
 - b. il titolare dell'azienda interessata può ricorrere avanti il Giudice Ordinario.

7. SANZIONI

1. L'attuazione del regime di deroga concesso con Decisione comunitaria, che non prevede specifiche sanzioni a carico delle aziende inadempienti fatti salvi i provvedimenti di decadenza dalla deroga, a seguito dei controlli in loco in azienda di cui al paragrafo 6.2, è strettamente connesso con il Programma d'Azione per le zone vulnerabili. Pertanto, l'azienda agricola beneficiaria della deroga è comunque inclusa al regime di controlli previsto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili²⁹.
2. Per quanto specificato al comma 1, l'azienda agricola beneficiaria della deroga è soggetta alle sanzioni previste dalla legge regionale 31/2008 art. 130, applicati ai sensi del capitolo 10 - Controlli e sanzioni del Programma d'azione per le zone vulnerabili.

8. RINUNCIA ALLA DEROGA

1. La rinuncia alla deroga sottoscritta è possibile in qualsiasi momento.
2. La rinuncia deve essere formalizzata a Regione Lombardia utilizzando la Procedura nitrati.
3. La rinuncia alla deroga non è ammessa:
 - a) dopo che l'autorità competente abbia informato il beneficiario di aver riscontrato, a seguito di un controllo amministrativo o in loco, irregolarità nella domanda, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità;

²⁹ Vedasi capitolo 10 - Controlli e sanzioni del Programma d'Azione per le zone vulnerabili

- b) dopo che l'Autorità competente abbia comunicato al beneficiario la determinazione di effettuare un controllo in loco di cui al paragrafo 6.2.

ALLEGATO 1**Colture ammesse per la deroga nitrati e relativi valori di MAS (kg N/ha)**

| COLTURE AMMESSE PER LA DEROGA | MAS AMMESSO |
|--|--------------------|
| MAIS - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO | 340 |
| MAIS - ORZO | 340 |
| MAIS - TRITICALE | 340 |
| MAIS - SEGALE | 340 |
| SORGO DA GRANELLA - LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO | 340 |
| SORGO DA GRANELLA - ORZO | 340 |
| SORGO DA GRANELLA - TRITICALE | 340 |
| SORGO DA GRANELLA - SEGALE | 340 |
| LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - MAIS | 340 |
| LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - SORGO DA FORAGGIO | 230 |
| LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO - PANICO | 220 |
| ORZO - MAIS | 340 |
| ORZO - SORGO DA FORAGGIO | 260 |
| ORZO - PANICO | 250 |
| TRITICALE - MAIS | 340 |
| TRITICALE - SORGO DA FORAGGIO | 260 |
| TRITICALE - PANICO | 250 |
| SEGALE - MAIS | 340 |
| SEGALE - SORGO DA FORAGGIO | 230 |
| SEGALE - PANICO | 220 |
| PRATO POLIFITA DA VICENDA | 300 |
| PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE) | 300 |
| PRATO POLIFITA - AVVICENDATO - NON PERMANENTE | 300 |
| PRATO POLIFITA - NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE | 300 |
| SILOMAIS E MAIS CEROSO | 280 |